

**DECISIONE 2010/121/PESC DEL CONSIGLIO****del 25 febbraio 2010****recante modifica dell'allegato della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

*Articolo 1*

considerando quanto segue:

La persona citata nell'allegato della presente decisione è inserita nell'elenco di cui all'allegato della posizione comune 2004/161/PESC.

- (1) Il 19 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe <sup>(1)</sup>.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

- (2) La decisione 2010/92/PESC del Consiglio <sup>(2)</sup>, adottata il 15 febbraio 2010, ha prorogato le misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/161/PESC fino al 20 febbraio 2011.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- (3) Il Consiglio ritiene che sia opportuno aggiungere una persona all'elenco delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/161/PESC. È opportuno modificare di conseguenza l'elenco di cui all'allegato della posizione comune 2004/161/PESC,

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2010.

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. Á. MORATINOS

---

<sup>(1)</sup> GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 41 del 16.2.2010, pag. 6.

ALLEGATO

**Persona di cui all'articolo 1**

n° 57 Jangara (a.k.a. Changara), Thomsen.

---